

## **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AD OGGETTO**

### **“RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022”**

\*\_\*\_\*\_\*

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di settembre, il Revisore del CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO ha proceduto all'analisi della proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022”.

#### **Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedendo che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste ne rispondono in via disciplinare;
- l'art. 3 del D.L. 90/2014 in materia di capacità assunzionali;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

#### **Rilevato** inoltre che:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore*

*soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;*

- con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere gli enti con una spesa di personale eccedenti limiti;
- in data 08/06/2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato, che ha fornito utili indicazioni per la prima applicazione della nuova normativa.

**Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022”.

**Considerato** che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

**Dato atto** che nell’ambito della dotazione organica 2020-2022 sono previsti tra l’altro n. 2 posti di categoria C istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, entrambi attualmente vacanti e necessari per attuare le finalità dell’ente, per i quali è già stata esperita procedura di mobilità che non ha dato esito positivo.

**Preso atto**, relativamente ai vincoli introdotti dal D.M. 17/03/2020, che il Consorzio si colloca al di sotto del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, individuato dalla tabella 1 del citato D.M., sia applicando la soglia di popolazione determinata dalla somma degli abitanti dei 34 comuni (limite abitanti 1.499.999), più prudenziale, sia applicando la soglia di popolazione del comune sede del consorzio (abitanti 11.955), e ha pertanto la

facoltà di incrementare la spesa di personale dei prossimi esercizi entro i limiti previsti dal D.M. 17/03/2020 stesso.

**Considerato** che le assunzioni programmate nel corso dell'anno 2020 (o nel 2021, nel caso in cui la procedura di assunzione non si concludesse nell'anno 2020) sono rispettose dei limiti derivanti dall'applicazione della normativa vigente, anche in materia di capacità assunzionali.

**Tenuto conto** che le attuali previsioni del bilancio 2020/2022 garantiscono il mantenimento degli equilibri pluriennali.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**Attesta**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio allo stato attuale, raccomandando un continuo monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese anche in relazione agli effetti dell'emergenza Covid-19, che consenta, ove necessario, di apportare prontamente le conseguenti modifiche al piano assunzionale.

**Accerta**

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale, come risultanti a seguito della proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022", sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, esprimendo conseguentemente, per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla stessa.

Conegliano, 25 settembre 2020

IL REVISORE

Dr Alessandro Da Re

